

**COMUNE DI SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO**
(Provincia di Venezia)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) –
COMPONENTE TARI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 29/05/2014, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 28.07.2015, delibera del Consiglio Comunale n. 146 del 28/12/2017, delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 29.03.2019, DELIBERA DEL Consiglio comunale n. ___ del

SOMMARIO

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	3
Art. 3 - PRESUPPOSTO	3
Art. 4 – LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO.....	3
Art. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO.....	4
Art. 6 – RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI.....	5
Art. 7 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E DEL TRIBUTO – PIANO FINANZIARIO	6
Art. 8 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	7
Art. 9 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	8
Art. 10 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	9
Art. 11 – ZONE NON SERVITE	10
Art. 12 –MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	10
Art. 13 –RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE	10
Art. 14 –RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	10
Art. 15 –AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	11
Art. 16 – TRIBUTO GIORNALIERO	12
Art. 17 –TRIBUTO PROVINCIALE	12
Art. 18 –DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE.	12
Art. 19- RISCOSSIONE.	14
Art. 20– RATEIZZAZIONI A SEGUITO AVVISI DI ACCERTAMENTO	15
Art. 21 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	15
Art. 22– IMPORTI MINIMI.....	15
Art. 23 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	15
Art. 24 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO	17
Art. 25 – RISCOSSIONE COATTIVA.....	17
Art. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	17
Art. 27 – NORMA DI RINVIO	17
Art. 28 – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	17

ALLEGATO 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
2. Disciplina l'applicazione della IUC, prevista dall'art. 1, commi 639 e seguenti della L. 147/2013, relativamente alla componente TARI, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. Per tutto quanto non regolamentato si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 2 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 3 – PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati al successivo art. 4, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 – LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati (a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio), esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) oppure di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di utenze attive ai servizi di rete, impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali a destinazione non abitativa sfitti e/o non utilizzati per l'esercizio di un'attività economica se idonei all'utilizzo di deposito. Per la tassazione di tali locali si rinvia all'art. 8 comma 8.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e strumentali per lo svolgimento di un'attività economica ed a tal fine utilizzate. Sono escluse dalla tassazione le aree aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali tassabili, non operative.
3. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le

- altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
4. Per superficie calpestabile si intende:
 - a) La superficie dei locali misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni;
 - b) la superficie delle aree scoperte misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali corpi di fabbrica.
 5. Per l'applicazione della TARI rimangono valide le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti sino alla presentazione della nuova dichiarazione di cui all'articolo 18.

Art. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - Utenze domestiche
 - i. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - ii. locali riservati ad impianti tecnologici ove non è compatibile la presenza umana;
 - iii. superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
 - iv. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, gas costituiscono presunzione semplice della disponibilità o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
 - Utenze non domestiche
 - v. le unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredamenti, impianti o attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali non risultano rilasciate da parte degli enti competenti, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazioni dal titolare a pubbliche autorità; la presenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati costituisce presunzione semplice della disponibilità o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;
 - vi. locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 2 del presente regolamento;
 - vii. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - viii. aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - ix. aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - x. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - xi. aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - xii. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

- xiii. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio di attività sportiva sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, ecc.);
 - xiv. le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi quali: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili. Sono invece assoggettati a tariffa gli uffici, i magazzini, le cucine, i locali di ristorazione, i vani accessori ai predetti locali diversi da quelli ai quali si applica l'esclusione dalla tariffa e le sale di degenza ove non si producano esclusivamente rifiuti sanitari;
 - xv. i locali ed aree utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole e destinati al mero deposito di attrezzi agricoli, fienili, silos, serre, nonché i locali o le aree scoperte destinati all'allevamento. All'attività agricola sono equiparate le attività florovivaistiche nonché tutte le utenze non domestiche operanti nel settore enologico, viticolo e simili. Sono invece assoggettati a tariffa le superfici riferite alle predette attività destinate alla vendita al minuto e/o all'ingrosso, i magazzini ed i depositi di derrate o di beni inerenti l'attività svolta, ovvero le superfici comunque non soggette ad esclusione.
 - xvi. gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, quali: oratori, locali ad uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili;
- b. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
 - d. unità immobiliari per le quali siano rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio dell'utilizzo e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - e. fabbricati danneggiati inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 6 – RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono soggetti al tributo i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, limitatamente alle superfici destinate allo

stoccaggio temporaneo e provvisorio di materie prime e prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata la contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Tipologia di attività	Perc. Abbattimento
Lavanderie	10%
Lavorazione vetro	20%
Supermercati	25%
Elettrauto, impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento, muratori imbianchini	30%
Tipografie	35%
Stabilimenti tessili, falegnamerie, gommisti, pelletterie e calzaturifici, locali ove si producono scarti animali	50%
Autocarrozzerie, officine per riparazione veicoli, officine meccaniche, carpenterie metalliche, stabilimenti chimici per la produzione di beni e prodotti	50%
Fonderie	50%
Verniciature, galvanotecnici	50%
Qualsiasi altra attività non prevista dell'elenco sopra ove non sia agevolmente applicabile il criterio di analogia	20%

4. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti urbani, assimilati e speciali nella dichiarazione TARI ed a fornire entro il 30 marzo di ogni anno idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione di rifiuti speciali ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). L'indicazione delle superfici produttive di rifiuti nella dichiarazione originaria o in quella di variazione è condizione necessaria per ottenere la riduzione. In assenza di tale dato la riduzione avrà effetto a decorrere dalla presentazione di una nuova dichiarazione comprensiva delle superfici produttive di rifiuti.

Art. 7 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E DEL TRIBUTO – PIANO FINANZIARIO

1. Con il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo il Comune stabilisce:
- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche.
 - i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.

2. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 8 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Qualora all'interno dello stesso compendio sia possibile distinguere superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione si applicheranno le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.
5. Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti passivi distinti in un complesso unitario, le tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affitto di reparto o similari.
6. La separazione fisica e spaziale dei locali o aree scoperte relative a diverse unità immobiliari, ovvero il distinto accatastamento dei medesimi comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della Tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da questi esercitata.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la Tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.
8. Ai locali non utilizzati per l'esercizio di attività economiche, perché sfitti, per cessazione dell'attività o per altre motivazioni che ne escludono l'utilizzo nel breve periodo, dotati di allacci ai servizi pubblici di rete e nei quali siano presenti impianti, attrezzature ed arredi od almeno uno di tali elementi, si applica, tassativamente a decorrere dalla presentazione della dichiarazione di variazione TARI, la tariffa prevista per la categoria 3 "magazzini", a condizione che detto requisito persista per almeno otto mesi consecutivi nell'arco dell'anno solare.

La condizione di inutilizzo dei locali asserita con la sopraccitata dichiarazione di variazione TARI può essere sottoposta a verifica.

La tassazione dei locali con la tariffa prevista per la categoria "magazzini" cessa a decorrere dalla presentazione di una nuova dichiarazione di variazione TARI dalla quale si evince che in detti locali viene nuovamente svolta una attività economica, ovvero ogniqualvolta il soggetto gestore, attraverso i dati ed informazioni trasmessi dall'ente, verifichi l'utilizzo del locale.

La tassazione prevista per i locali inutilizzati non si applica per l'interruzione temporanea delle attività commerciali durante il periodo invernale.

Art. 9 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. Per le abitazioni occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono solidalmente responsabili del pagamento del tributo.
4. Le superfici imponibili delle utenze domestiche occupate da residenti si determinano considerando la media delle superfici occupate dai nuclei familiari in relazione alla loro consistenza, sino a completo allineamento della banca dati con l'individuazione delle superfici effettive di ogni singola utenza occupata da residenti.
5. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. il o i componenti domiciliati in una diversa unità abitativa sita all'interno del Comune, per la quale sia stata presentata la comunicazione prevista dall'art. 18 del presente Regolamento;
 - b. il o i componenti che siano domiciliati stabilmente al di fuori del Comune per motivi di servizio militare, la cui condizione deve essere debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dal Presidio Militare;
 - c. il o i componenti che siano domiciliati stabilmente al di fuori del Comune per motivi di lavoro, la cui condizione sia dichiarata annualmente e debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro, nonché con la dimostrazione dell'assoggettamento al tributo presso il Comune di domicilio, qualora si trovi nel territorio nazionale.
6. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone fisiche o giuridiche che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, si assume come numero degli occupanti quello individuato nella delibera tariffaria secondo criteri razionali fondati sull'analisi dei dati più recenti in possesso dell'Ente riferiti alle presenze turistiche negli alloggi privati.
7. Alle cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito, se possedute o detenute da persona fisica, non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva nel comune di utenze abitative, si applica la quota fissa della tariffa prevista per le utenze domestiche occupate da due persone. Se l'occupazione è effettuata da soggetto diverso da persona fisica, si considera utenza non domestica.
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che

non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo, si applica la tariffa prevista per i nuclei familiari residenti composti da una persona. Nel caso di più componenti il nucleo familiare, la presenza di familiari in stato di ricovero permanente presso istituti di ricovero o sanitari comporta una riduzione del numero dei componenti pari al numero dei soggetti ricoverati. Il beneficio decorre dal primo giorno del mese solare successivo alla presentazione della dichiarazione di variazione di cui all'art. 18.

9. Alle unità immobiliari adibite a civile abitazione tenute a disposizione, non utilizzate neppure saltuariamente e per le quali si esclude l'utilizzo nel breve periodo, prive di contratti attivi di fornitura di energia elettrica e gas, ma dotate di arredamento, si applica a decorrere dalla presentazione della dichiarazione di variazione TARI, la tariffa prevista per i nuclei familiari residenti composti da una persona. La dichiarazione di variazione TARI, con la quale si comunica l'inutilizzo dell'abitazione, deve essere corredata dalla documentazione comprovante la chiusura degli allacci ai servizi pubblici di rete sopraccitati. Lo stato di inutilizzo può essere sottoposto a verifica a discrezione del soggetto gestore. L'applicazione della tariffa prevista dal presente comma cessa a decorrere dalla presentazione di una nuova dichiarazione TARI dalla quale si evince il venir meno dello stato di inutilizzo dell'abitazione, oppure, qualora a seguito di sopralluogo, venga accertato l'allaccio ad uno od entrambi i servizi pubblici di rete sopraccitati. In quest'ultimo caso si applica, a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui il controllo è stato effettuato, la tariffa prevista per le utenze domestiche a disposizione.
10. La tassazione prevista dal comma 9 del presente articolo non si estende alle abitazioni utilizzate solamente durante la stagione balneare, ovvero nel periodo maggio-settembre, per le quali, nel periodo ottobre-aprile, le utenze vengono temporaneamente sospese e riattivate per la stagione balneare successiva;

Art. 10 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui inizia l'occupazione o la detenzione.
3. L'obbligazione tributaria cessa l'ultimo giorno del mese in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 18.
4. La cessazione dà diritto alla compensazione o al rimborso del tributo eventualmente versato in eccedenza. Il rimborso o la compensazione deve essere espressamente richiesto con la comunicazione di cessazione; in mancanza di espressa richiesta si intende che il cedente pagherà il tributo fino al 31 dicembre dell'anno di cessazione, mentre il subentrante inizierà a pagare dal 1° gennaio successivo. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cessazione nel corso dell'anno, il tributo non è dovuto nelle annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, ovvero se il tributo è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di comunicazione o in sede di recupero d'ufficio.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 11 – ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta e nelle zone a bassa densità abitativa, la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrate nella zona perimetrale o di fatto asservita:
 - tariffa ridotta al 40% per distanze superiori a ml. 500;
 - tariffa ridotta al 25% per distanze superiori a ml. 1000;
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 18 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 12 –MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% in relazione al periodo di interruzione.

Art. 13 –RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, da richiedersi con presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento comunale RSU – Servizio Ambiente. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 14 –RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per l'utenza non domestica viene prevista una riduzione della quota variabile della tariffa, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero

mediante specifica attestazione rilasciata da idoneo soggetto che effettui l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 20% della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/99 per l'attività. La riduzione si applica a decorrere dal 1° gennaio, previa presentazione di apposita istanza entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. La documentazione comprovante l'avvenuto avvio al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani deve essere presentata entro il 30 marzo dell'anno successivo.
3. Nel caso di nuove attività aperte in corso d'anno, la documentazione per la richiesta di riduzione deve essere presentata entro il 31 gennaio successivo e la riduzione della quota variabile della tariffa viene determinata a consuntivo, dopo aver verificato la documentazione comprovante l'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti assimilati agli urbani. Il maggior tributo versato viene compensato con la TARI dovuta per l'anno successivo.
4. Per le annualità successive all'apertura di una nuova attività, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno si applica la percentuale di riduzione determinata con riferimento all'anno precedente. L'eventuale conguaglio, calcolato dopo aver verificato la documentazione comprovante l'avvenuto avvio al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, viene addebitato o accreditato nel successivo avviso di pagamento TARI.
5. Per le utenze non domestiche classificate come stabilimenti balneari e le aree che insistono sull'arenile, attrezzate anche parzialmente e stagionalmente, per l'uso balneare, la determinazione della superficie di riferimento viene considerata con coefficiente di 0,60 sul totale della superficie. I servizi di raccolta dei rifiuti derivanti dalla pulizia della battigia, sono a carico dell'utente - concessionario. La riduzione della superficie imponibile per le citate categorie non è cumulabile con la riduzione di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Per le utenze non domestiche classificate come Camping le superfici di viabilità automobilistica interna non sono computate.
7. Per particolari tipologie di utenza non domestica, che presentino ampi spazi di stazionamento e/o passaggio ove non si producano rifiuti, si potranno prevedere scomputi di superficie.

Art. 15 – AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013 n. 147, è prevista una riduzione del 50% della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti che comprendano al proprio interno soggetti invalidi civili al 100%.
2. L'agevolazione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. Il minor gettito derivante dall'applicazione del presente comma 1 è coperto tramite risorse generali di bilancio dell'ente.
4. Ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 28.03.2014 n. 47 la TARI si applica nella misura ridotta di due terzi all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza. Al fine di usufruire di tale agevolazione l'unità abitativa deve possedere il requisito di abitazione principale ai fini IMU, risultante da apposita autocertificazione, da consegnare al soggetto gestore con

le modalità previste dall'art. 18 comma 3. Il beneficio decorre dal primo giorno del mese solare successivo alla presentazione della sopraccitata autocertificazione.

Art. 16 – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 17 – TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 18 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al soggetto gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax o PEC, allegando fotocopia del

documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del soggetto gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. Nel caso di ritardata presentazione della dichiarazione di variazione che comporta una diminuzione del tributo dovuto, la variazione decorre dal 1° giorno del mese solare successivo alla presentazione della denuncia stessa.
6. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve contenere i seguenti elementi:
 - a. Utenze domestiche
 - i. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - ii. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - iii. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - iv. Numero degli occupanti i locali;
 - v. Generalità e codice fiscale di eventuali soggetti non residenti nei medesimi;
 - vi. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - vii. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
 - b. Utenze non domestiche
 - i. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - ii. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - iii. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - iv. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne, superficie non tassabile in quanto produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - v. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - vi. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione e comunque entro l'anno di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la

stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di ritardata denuncia di cessazione, per il rimborso/storno anche parziale del tributo si prende a riferimento la data della sua presentazione. L'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data indicata quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri (con idonea documentazione) di non avere continuato l'occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata. In carenza di tale dimostrazione documentale l'obbligazione tributaria cessa dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 4, se più favorevole.

Art. 19 - RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune con le modalità e nei termini indicati nel provvedimento di definizione delle Tariffe per l'anno di riferimento.
2. Il soggetto gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento con indicazione dell'importo dovuto.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate con scadenza rispettivamente il 15 luglio ed il 2 dicembre, ovvero in un'unica soluzione entro il 15 luglio di ciascun anno, utilizzando il modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997 n. 241 o altre forme ammesse dalla legge.
4. Per le utenze che hanno iniziato l'occupazione in corso d'anno o per le quali sono intervenute variazioni che comportano un maggior tributo dovuto, il soggetto gestore può provvedere ad inviare apposito avviso di pagamento entro il mese di dicembre di ogni anno. In questo caso l'importo dovuto potrà essere pagato in unica soluzione entro il mese di gennaio o in due rate bimestrali scadenti alla fine del mese di gennaio e marzo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro inferiore a seconda che le cifre decimali siano inferiori o uguali ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiori a detto importo.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo d'imposta per il quale il tributo è dovuto, avviso di liquidazione per omesso o insufficiente versamento.
8. L'avviso indica le somme da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 13 del D.Lgs, 471/1997, oltre agli interessi al tasso legale, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 20 – RATEIZZAZIONI A SEGUITO AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Su richiesta del contribuente il Funzionario Responsabile del Tributo può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateizzazione del pagamento. La ripartizione può aver luogo qualora le somme risultanti da avvisi di accertamento riguardino un importo non inferiore a Euro 200,00.
2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a Euro 20.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Il Funzionario responsabile del tributo può richiedere la presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa in relazione all'importo dilazionato e alla situazione patrimoniale del debitore.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
5. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 21 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Nel caso in cui il rimborso sia originato da errori od omissioni da parte del soggetto passivo, gli interessi decorrono dalla data della domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Non è ammessa la compensazione con altri tributi comunali.

Art. 22 – IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 17, sia inferiore ad € 10,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tassa, sanzioni ed interessi sia inferiore ad € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 23– VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il soggetto gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 18, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari da restituire debitamente compilati entro 30 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il soggetto gestore si avvale di accertatori individuati tra il proprio personale dipendente in collaborazione con il personale del Comune. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a. delle concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle concessioni demaniali;
 - b. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
 3. Non si trasmettono al soggetto gestore le concessioni temporanee per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in quanto la tassa sui rifiuti giornaliera viene computata e richiesta al contribuente unitamente al canone OSAP. L'attività di verifica e controllo della TARI giornaliera dovuta per occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche compete all'Ufficio OSAP.
 4. Ai fini dell'attività di accertamento della tassa sui rifiuti il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013 n. 147.
 5. Fermo quanto previsto dall'art. 1, commi 694 e seguenti della Legge 147/2013, nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il soggetto gestore provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
 6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 24 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento delle entrate tributarie e dal D.Lgs 218/1997.
2. Sono altresì applicati gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997.
3. Le somme dovute a titolo d'imposta a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, con applicazione di interessi secondo il saggio legale vigente tempo per tempo.

Art. 25 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di accertamento di cui al precedente articolo 23 comma 3, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 27 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla L. n. 147/2013, al DPR 27/04/1999 n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la gestione dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 28 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale della TARES di cui all' art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Le attività economiche vengono riclassificate d'ufficio nelle categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

**CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI**

Cat.	ATTIVITA'
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. Attività incluse: palestre, associazioni no profit, oratori, case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, sale congressi enti pubblici, università, circoli nautici.
2	Cinematografi e teatri.
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, attività di vendita all'ingrosso, aziende agricole, fattorie didattiche, cantine e simili, parcheggi, posti barca, noleggio cicli, sale giochi.
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. Attività incluse: Parchi gioco all'aperto (Luna Park, minigolf e simili), Aree di vaste dimensioni comprese nell'arenile ed attrezzate, anche parzialmente e stagionalmente, per l'uso balneare, aree scoperte in genere non comprensibili in altre categorie.
5	Stabilimenti balneari.
6	Esposizione, autosaloni.
7	Alberghi con ristorante, attività ricettive in residenze rurali (con ristorante), agriturismo con pernottamento.
8	Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante).
9	Case di cura e riposo, caserme.
10	Ospedali.
11	Uffici, agenzie, studi professionali e medici, sindacati.
12	Banche ed istituti di credito.
13	Negozi abbigliamento ed articoli sportivi, calzature, libreria, cartoleria, pelletterie, elettrodomestici, ferramenta, beni durevoli.
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristeria, ricevitorie, profumerie, ortopedie e sanitarie, generi di monopolio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, ottica, fotografi, gioiellerie, strumenti musicali, videonoleggio, armerie, modellismo, gallerie d'arte.
16	Banchi di mercato beni durevoli.
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, centro tatuaggi, solarium, lavanderie.
18	Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, posatore, installatori e riparatori di elettrodomestici e simili. Attività incluse: Vendita materiali edili, riparazione beni di consumo.
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista.
20	Attività industriali con o senza capannoni di produzione. Attività incluse: Lavanderie industriali.
21	Attività artigianali di produzione beni specifici: pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di produzione (senza vendita diretta); serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzeri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetrerie.
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo senza pernottamento.
23	Mense, birrerie, amburgherie.
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria senza produzione, enoteca.
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, minimarket, rosticceria e gastronomia, rivendita vini o liquori.
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, negozi per animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili.
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, vivai. Attività incluse: gelaterie artigianali con vendita diretta.
28	Ipermercati di generi misti.
29	Banchi di mercato generi alimentari.
30	Discoteche, night club.

